

Repubblica Italiana
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FORLÌ - CESENA
V.le Risorgimento, 246 47100 Forlì tel. 0543/87811 fax 0543/83511

Prot. n.° 15283 /C14

Forlì, 27/07/2001

Ai Dirigenti Scolastici
della provincia
LORO SEDI

Oggetto: Personale della scuola - Crediti erariali derivanti da incidenti stradali nella circolazione di veicoli - Diffide - Interruzione termini prescrizionali -

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, unitamente alla presente,
la nota dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, n. 14351 del 24/07/01 afferente l'oggetto.



PROVVEDITORE AGLI STUDI

Rosa Aura Severino



Avvocatura dello Stato
Bologna

24 LUG. 2001

SO

Bologna,

Partenza nr. 16351

Rif. Cs. 354/2001 LP

da citare entrambi nella risposta

Oggetto: Personale della scuola - Crediti erariali derivanti da incidenti stradali nella circolazione di veicoli - Diffide - Interruzione termini prescrizionali -

TELEFAX

Alla DIREZIONE SCOLASTICA
REGIONALE

BOLOGNA

TELEFAX

AI PROVVEDITORATO agli STUDI

BOLOGNA

TELEFAX

AI PROVVEDITORATO agli STUDI

REGGIO EMILIA

TELEFAX

AI PROVVEDITORATO agli STUDI

PIACENZA

TELEFAX


AI PROVVEDITORATO agli STUDI

PARMA

PROVVEDITORATO agli STUDI FORLÌ
Data di arrivo 26 LUG. 2001
Prot. N. 15163 Sez. e14



TELEFAX	AI PROVVEDITORATO agli STUDI <u>MODENA</u>
TELEFAX	AI PROVVEDITORATO agli STUDI <u>FERRARA</u>
TELEFAX	AI PROVVEDITORATO agli STUDI <u>RAVENNA</u>
TELEFAX	AI PROVVEDITORATO agli STUDI <u>FORLÌ</u>
TELEFAX	AI PROVVEDITORATO agli STUDI <u>RIMINI</u>



Nella frequente ipotesi di infortuni (prevalentemente) connessi alla circolazione di veicoli nei quali siano rimasti coinvolti dipendenti dell'Amministrazione Scolastica quindi rimasti assenti dal servizio, si reputa opportuno fornire alcune precisazioni di ordine giuridico.

Tanto al fine di consentire la consapevole e regolare trattazione degli incumbenti connessi da parte delle istituzioni scolastiche; è opportuno rilevare infatti che la fattispecie trova disciplina non tanto nell'art. 23 , 16° comma CCNL 1995 del Comparto Scuola, non avente alcuna efficacia innovativa, quanto piuttosto nelle disposizioni in materia di responsabilità civile contenute nel codice civile (artt. 2043 ss c.c.).

E' principio da lungo tempo affermato quello secondo il quale, qualora a seguito di infortunio dovuto a fatto illecito di un terzo, un lavoratore non possa rendere la sua prestazione, il datore di lavoro che abbia dovuto corrispondergli a vuoto la retribuzione, può chiedere il risarcimento del danno al responsabile dell'illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. 8.11.1980, n. 6008; Cass. 23.1.1984, n. 555; Cass. SS.UU. 12.11.1998, n. 6132; Cass. 15.4.1993 n. 475).

Il presupposto del diritto al risarcimento del danno è costituito dall'assenza del dipendente e cioè dal mancato adempimento del debito - prestazione di lavoro.

Di qui, come evidente corollario, la Suprema Corte ha affermato che se per il fatto illecito del terzo il dipendente non svolge l'attività lavorativa cui era tenuto e il datore di lavoro, per legge o per contratto, è ugualmente tenuto al pagamento della retribuzione, questo subisce sempre un danno, perché paga un corrispettivo "a vuoto", per una prestazione che il debitore non è in grado di effettuare.

Quanto alle modalità per coltivare efficacemente il diritto risarcitorio dell'Amministrazione datore di lavoro, è in primo luogo utile raccomandare la costante e tempestiva interruzione dei termini di prescrizione del diritto in questione.

In tale contesto, affinché la richiesta risarcitoria costituisca valido atto interruttivo della prescrizione ex artt. 1219 e 2943 u.c. c.c. nonché prova idonea a tal fine, si ricorda che:

- 1) essa deve essere inoltrata ai singoli controinteressati (proprietario e conducente del veicolo se diverso al primo) a mezzo lettera raccomandata A.R.;
- 2) la suddetta lettera raccomandata A.R. dovrà altresì essere inviata alla società assicuratrice del veicolo controinteressato presso la sua sede legale e non già (come spesso si è constatato) presso gli uffici

periferici o gli ispettorati di liquidazione sinistri delle dette Società. A tale fine potrà farsi ricorso al sito ufficiale dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private (<http://www.isvap.it>).

- 3) La diffida o richiesta risarcitoria di cui sopra dovrà essere reiterata con cadenza rigorosamente infrabiennale ai sensi dell'art. 2947, 2° comma c.c. A tal fine deve darsi rilievo come "dies a quo" alla data di ricevimento della diffida da parte dei destinatari.
- 4) Si segnala, con l'occasione, che dovranno essere espressamente chieste, oltre al risarcimento del danno debitamente quantificato, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'intera somma rivalutata a norma di legge.

Si precisa, infine, che quanto sopra vale sia con riguardo alle ipotesi (meno frequenti) in cui l'Amministrazione abbia subito pregiudizio per danneggiamento ai propri autoveicoli sia per l'ipotesi in cui il danno sia rappresentato dagli emolumenti corrisposti ai dipendenti rimasti infortunati a cagione dell'incidente; e quindi per il recupero, anche in via di rivalsa, dei detti emolumenti durante il periodo di loro assenza dal servizio, nei confronti del terzo responsabile.

In tal caso, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato il danno da risarcire è costituito:

1. dalle somme corrisposte a titolo retributivo al dipendente infortunato nel periodo di assenza dal servizio;
2. dalle somme corrisposte a titolo previdenziale e fiscale relativamente alle predette somme;
3. dalle eventuali maggiori (rispetto al costo della prestazione mancata) somme corrisposte per sostituire il dipendente infortunato nel periodo di assenza, in caso di comprovata necessità di sostituzione dello stesso (ipotesi ricorrente nel caso di infortunio subito dal personale docente). Tale voce di danno deve ritenersi circoscritta al

solo maggior costo della prestazione lavorativa, in quanto la prestazione in concreto eseguita va retribuita ed il datore di lavoro non può pretendere dal danneggiante sia la retribuzione pagata a vuota che quella dovuta per le prestazioni sostitutive, poiché finirebbe per giovare di queste ultime senza alcun corrispettivo.

Alla stregua di quanto sopra si invitano gli uffici in indirizzo a voler informare di quanto sopra le istituzioni scolastiche affinché esse prestino la massima attenzione al fine di evitare ogni possibile pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Amministrazione.

Gli incumbenti di cui sopra possono essere posti in essere direttamente dalle istituzioni scolastiche, a prescindere dal contestuale interessamento di questa Avvocatura. La Scrivente dovrà essere invece interessata sia allorché i soggetti richiesti del risarcimento (generalmente, la società assicuratrice) offrano a titolo transattivo una somma inferiore rispetto a quella quantificata e richiesta quale danno subito dall'amministrazione sia allorché le richieste risarcitorie siano risultate vane al fine dell'eventuale seguito giudiziale.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

Antonio Mancini

